

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021

Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica
e quadri comparativi



a cura di
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricerche sull'area italiana

Marina Gazzini
marina.gazzini@unimi.it

La storia giudiziaria che, in età medievale e moderna (ma non solo)¹, vide animali domestici e selvatici soggetti a imprigionamento, giudizio, punizione a seguito di un reato commesso da loro o dai loro proprietari, è un fenomeno a tutt'oggi poco considerato in Italia, da parte della storiografia medievistica così come di quella giuridica.

Le ricerche più consistenti si concentrano infatti in un arco di tempo molto ristretto e assai risalente, compreso fra il 1885 e il 1892: autori di queste indagini furono i giuristi Antonio Pertile (*Gli animali in giudizio*²) e Carlo D'Addosio (*Bestie delinquenti*³) ai quali si affiancò, con uno studio più delimitato ma precursore di interessi che sarebbero sbocciati solo dopo un secolo, lo storico del folklore Giovanni Pansa (*Processi d'animali e avanzi di essi in Abruzzo*)⁴. Si deve infatti attendere il passaggio al secondo millennio per assistere alla pubblicazione di due saggi opera della medievista Giulia Rainis⁵, e di un intervento del giurista Giuseppe Mazzanti sul reato di bestialità⁶. Qualche contributo minore o di carattere divulgativo sarà inevitabilmente sfuggito⁷, ma è innegabile che il panorama sia poco affollato⁸.

Decisamente più ampia risulta invece la produzione storiografica in ambito francese, tedesco e anglo-americano⁹. Anche in questo caso si assiste però a un si-

¹ Il fenomeno è infatti durato fino ai primi del Novecento anche se, secondo il punto di vista di alcuni, continua tutt'oggi: v. GIRGEN 2003; SYKES 2011.

² PERTILE 1885-1886.

³ D'ADDOSIO 1892.

⁴ PANSA 1924-1927. Pansa fu anche etnologo, archeologo e numismatico: v. SABATINI 2014.

⁵ RAINIS 2011; RAINIS 2016.

⁶ MAZZANTI 2019.

⁷ L'argomento ha attirato l'interesse del magistrato FRANCIONE 1997.

⁸ Naturalmente non ci si riferisce ai numerosissimi studi che hanno avuto come oggetto la storia degli animali nel medioevo sotto altri punti di vista (immaginario, iconografia, rapporto con gli uomini etc.).

⁹ Per un panorama completo rimando alla recente rassegna bibliografica di MACGREGOR 2019. Qui mi limito a ricordare: MÉNABRÉA 1846; VON AMIRA 1891; EVANS 1906; HYDE 1916; HYDE 1917; COHEN 1986; DINZELBACHER 2002; PASTOUREAU 2005, pp. 21-39.

mile iato cronologico, ovvero a due stagioni di maggiore intensità: la prima è collocabile tra fine Otto e primi Novecento, l'altra si è inaugurata negli anni Ottanta del XIX secolo, in parallelo alla più ampia diffusione dei cosiddetti *animal studies*¹⁰, e non si è ancora conclusa.

La differenza di sensibilità tra l'Italia e gli altri paesi nei confronti di questo tema si coglie a prima vista se confrontiamo ad esempio l'indice di un volume uscito nel 2019 dal titolo *Primo non maltrattare. Storia della protezione degli animali in Italia*, in cui non si fa il minimo cenno a questo tipo di maltrattamento pur continuato fino a tempi recenti¹¹, e il podcast *Cruel and Unusual* nato nel 2012 dal desiderio di Zachary Baron Shemtob, avvocato e docente di criminologia e giustizia criminale presso la Central Connecticut State University, di approfondire le origini del sistema punitivo americano offrendo una serie di interviste di quindici minuti con figure diverse di esperti (giudici, detenuti, studiosi della storia della prigione). Una di queste interviste è dedicata proprio ai processi contro gli animali ed è tenuta da Katie Sykes, docente canadese di diritto¹².

Fine del presente contributo è dare conto delle ragioni che stanno a monte di questo scarso interesse italiano per gli animali 'criminalizzati', o comunque confinati in prigione, e indicare al tempo stesso piste di approfondimento che si spera possano apportare una massa maggiore di materiali sul fenomeno. Prima di procedere, è necessaria però una messa a fuoco dei punti dai quali si parte, in attesa di poter avviare in futuro uno studio più ampio delle peculiarità del contesto italiano.

1. *Processi penali e processi civili*

La nostra attenzione è qui rivolta ai processi aventi quali imputati esseri animali che risultassero autori di un crimine o apportatori di danni alla comunità umana¹³. In particolare, si distinguono processi allestiti contro singoli animali, solitamente domestici, che avevano commesso un reato contro le persone, e processi intentati contro branchi, stormi, sciami di animali selvatici che avevano provocato guasti a coltivazioni e ad altre attività umane, o a beni, pubblici e privati, o che fossero ritenuti colpevoli della trasmissione di epidemie, epizoozie, epifitite.

¹⁰ CRANE 2015; MARCHESINI 2015.

¹¹ GUAZZALOCA 2019.

¹² *Cruel and Unusual*.

¹³ Esulano pertanto da questo intervento i processi per bestialità, per i quali rimando a D'ADDOSIO 1892 e MAZZANTI 2019.

Dall'Ottocento in poi, la storiografia ha definito 'penale' il primo genere di procedimento giudiziario, e 'civile' il secondo. Avvertiamo che la dizione 'civile' si riferisce alla tipologia dell'illecito commesso e non al tribunale: i cosiddetti processi 'civili' erano infatti di competenza del foro ecclesiastico e non di quello secolare¹⁴. D'altronde, come è stato fatto notare, i legislatori medievali percepivano la differenza tra i due procedimenti contro gli animali come di natura 'funzionale e non causale'¹⁵. Dal momento che il principio operativo sottostante era lo stesso, fu inoltre facile l'osmosi tra pratiche ed esperienze maturate in entrambi i contesti.

I processi civili prevedevano il pronunciamento di un anatema contro gli animali da parte di un'autorità religiosa (parroco, vescovo o pontefice) ma anche l'espiazione da parte della comunità colpita dai guasti provocati da varie specie (solitamente insetti e roditori, ma anche rettili, pesci, anfibi, uccelli, canidi). Il consorzio umano risultava così, al tempo stesso, vittima e causa del problema. In base a una concezione che affondava nell'Antico Testamento e che era stata ripresa da sant'Agostino e ancora nel XII secolo da Pietro Lombardo, l'azione pernicioso degli animali veniva considerata strumento di punizione divina¹⁶. Si trattava della cosiddetta 'teologia del castigo', che entrava in gioco anche nel caso dei disastri ambientali e che serviva a giustificare una natura che non poteva essere giudicata matrigna a prescindere, in quanto creazione divina¹⁷.

Numerose fonti descrivono questi processi in maniera anche particolareggiata. Su tutte spicca il quattrocentesco *Tractatus secundus Exorcismorum*, opera del canonico svizzero Felix Hammerlin¹⁸, che enumera diversi passaggi, peraltro confermati nella pratica da documenti giudiziari¹⁹: il curato, o chi fosse preposto a formulare maledizioni « contra animalia nocentia », insieme a un giudice nominato *ex officio*, avrebbe eletto un rappresentante della comunità offesa che si occupasse di consegnare alle bestie infestanti il mandato di comparizione davanti al giudice e la notifica di espulsione dalla terra o dai luoghi da loro occupati; a seguito della (prevedibile) contumacia delle bestie e del mancato rispetto dell'ordine di allontanamento, si sarebbero pronunciate maledizioni fintanto che la sentenza di espulsione non fosse

¹⁴ RAINIS 2016.

¹⁵ COHEN 1986, p. 19.

¹⁶ RAINIS 2016, p. 249 e sgg.

¹⁷ « Straftheologie »: GROH - KEMPE - MAUELSHAGEN 2003, p. 20, citato da SCHENK 2010, p. 30.

¹⁸ Redatto nel 1442 e poi ampliato nel 1451. *Tractatus secundus Exorcismorum*, pp. 289-306; RAINIS 2016, p. 230 e sgg.

¹⁹ *Ibidem* p. 234 e sgg.

stata rispettata; sulle terre finalmente liberatesi si sarebbe quindi proceduto ad aspergere acqua santa come rito di benedizione e di purificazione. Per tutto il corso della procedura, la comunità avrebbe dovuto allestire processioni penitenziali per invocare l'aiuto divino. Fonti cronachistiche e agiografiche raccontano inoltre come potesse accadere che, dopo la pronuncia dell'anatema, gli animali non solo abbandonassero il paese ma spesso si suicidassero in gruppo²⁰. Questo riferimento, del tutto inverosimile ma riportato in più narrazioni, molto probabilmente nasce dalla considerazione del tutto negativa che al tempo si aveva nei confronti della morte autoinflitta: si trattava di un gesto che portava alla maledizione eterna, punito sia in terra sia nell'aldilà²¹. Nel caso di animali che non si riusciva materialmente a colpire, questa rappresentazione era utile per immaginare una punizione senza fine.

I processi penali intentati contro gli animali assumono invece una fisionomia più solenne e non solo rituale: si trattava di veri e propri processi della giustizia ordinaria che prevedevano l'arresto e l'incarcerazione dell'animale in attesa del giudizio, l'imbastimento di un'inchiesta, la nomina di un avvocato difensore, la richiesta di apparizione, il bando, la pena capitale. La condanna a morte solitamente veniva eseguita tramite rogo e impiccagione (o meglio appensione per le zampe), ma non mancavano decapitazioni e sotterramenti con l'animale ancora vivo. In alcuni casi all'animale venivano fatti indossare abiti umani o maschere infamanti²². Principali imputati, in quanto colpevoli di attacchi contro adulti e bambini, erano soprattutto i suini (porci, verri, scrofe, lattonzoli); ma non mancarono procedimenti anche contro cani, galli, capre, cavalli, asini, buoi, tori e vacche²³. L'abbondanza di porci e scrofe nelle aule giudiziarie si spiega con la maggiore frequentazione, rispetto ad altre specie, tra uomo e maiale sin dall'epoca alto medievale²⁴.

I casi più celebri, anche perché meglio documentati, sono soprattutto francesi: fra questi spicca l'episodio della condanna a morte nel 1386 di una scrofa a Falaise in Normandia, a seguito di un infanticidio. La scrofa venne travestita da uomo con giac-

²⁰ DELORT 1987, p. 220.

²¹ Con l'affermazione del cristianesimo, il suicidio venne considerato sia un sacrilegio agli occhi della Chiesa, sia un reato per lo stato, in quanto il suicida offendendo il proprio corpo offendeva Dio (che dà la vita), ma anche il re (che la controlla). La Chiesa impediva quindi la sepoltura cristiana del cadavere e ne dannava per sempre l'anima, mentre lo stato imponeva la confisca dei beni del suicida. La bolla di infamia dei *felones de se* ricadeva inoltre sui figli e sulla famiglia. PROSPERI 2007, p. 21 e sgg.

²² RAINIS 2011.

²³ D'ADDOSIO 1892.

²⁴ KREINER 2020.

ca, brache alle zampe posteriori e guanti bianchi a quelle anteriori, mutilata allo stesso modo in cui ella aveva deturpato il neonato, appesa per i garretti e una volta morta nuovamente messa alla berlina, trascinata da una giumenta per la città e infine bruciata. Il tutto davanti a una folla composta non solo dagli abitanti della cittadina, ma anche dai contadini delle terre vicine che avevano condotto sul luogo dell'esecuzione i porci di loro proprietà affinché ne traessero 'insegnamento'. Una rara, e pertanto preziosa, combinazione di più testimonianze – il testo della sentenza, le ricevute dei pagamenti per le spese di carcerazione ed esecuzione, il racconto del cerimoniale del supplizio, un affresco – rende questo processo quello meglio descritto su una sessantina di casi simili che ebbero luogo in Francia tra XIII e XVI secolo²⁵.

Supplizi e anatemi contro gli animali sono stati interpretati da storici, antropologi e giuristi come una forma ritualizzata di vendetta che, al pari di quanto avveniva nel caso delle esecuzioni capitali degli esseri umani, veniva sublimata, e dunque resa accettabile, attraverso l'attribuzione di una funzione morale ed espiatrice²⁶. L'equilibrio della comunità era stato scosso da un delitto o da una piaga: qualcuno o qualcosa avrebbe dovuto pagare per ristabilirlo. Altrimenti, le forze del male non avrebbero avuto pace e avrebbero continuato a imperversare. Tali pratiche giudiziarie risultano pertanto interessanti perché sono sostanzialmente riconducibili alla storia della mentalità e in particolare ai meccanismi attraverso i quali questa si traduceva in rituali del potere, laico come ecclesiastico.

2. *Un fenomeno non solo medievale*

Sebbene la storiografia contemporanea si sia concentrata sui processi secolari ed ecclesiastici contro gli animali condotti a partire dal basso medioevo, il fenomeno, come avevano giustamente sottolineato gli studiosi ottocenteschi, è assai antecedente.

Nella Bibbia leggiamo che: «Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente»²⁷. In questo passaggio scritturale, ripreso nel medioevo da diversi commentatori, si trovano già indicazioni importanti. Anzitutto si fa riferimento al divieto di cibarsi dei resti delle bestie giustiziate, prescrizione dal chiaro intento apotropaico che si sarebbe mantenuta nel tempo: l'espiazione del crimine doveva necessariamente comprendere infatti un processo di

²⁵ PASTOUREAU 2005, p. 25 e sgg.

²⁶ ZORZI 1994.

²⁷ Es., 21: 28-32; FILKENSTEIN 1981. Altri passaggi biblici sono: Lev., 26: 22; Deut., 28: 38.

purificazione. La dichiarazione di innocenza del proprietario dell'animale colpevole, invece, sarebbe andata incontro a pareri, normative e prassi differenti. Di regola, non se ne riconosceva la responsabilità penale anche se poteva incorrere in punizioni sostitutive come l'ingiunzione a compiere un pellegrinaggio²⁸, penitenza entrata in uso a partire dal XIII secolo e talvolta irrogata anche a genitori dimostratisi poco attenti nella cura della prole²⁹. Viceversa, il proprietario era ritenuto responsabile civilmente quando l'animale aveva commesso danni a beni altrui: l'animale veniva messo in carcere finché il proprietario non avesse pagato l'ammenda³⁰. Infine, nel caso in cui l'animale colpevole del reato non fosse stato identificato o fosse scappato, talora perché protetto dal suo proprietario che non voleva rinunciare a una bestia di valore³¹, si procedeva ugualmente processando e giustiziando un suo fantoccio, a imitazione dell'*executio in effigie* destinata ai contumaci³².

Nell'ambito della cultura greca, sappiamo da Platone che sia animali sia oggetti inanimati, ai quali fosse imputabile la morte di un uomo, venivano giudicati e condannati, su istanza dei parenti della vittima³³. Aristotele ci informa più precisamente di processi, sempre contro animali e oggetti inanimati, tenutisi nel Pritaneo, edificio pubblico di Atene dove si trovava una corte di giustizia che si occupava esclusivamente di casi relativi a omicidi in cui l'autore fosse introvabile, o in cui la morte fosse stata causata da un oggetto inanimato o da un animale³⁴. Non sappiamo se questi processi si siano effettivamente tenuti. È comunque interessante apprendere che in questo periodo più antico si volessero mettere sotto processo non solo le bestie ma anche gli oggetti: pietre, armi, travi che avessero da sole o in mani umane causato il

²⁸ PASTOUREAU 2005.

²⁹ RAINIS 2011, p. 104 e sgg. Nel XIII secolo giuristi e teologi codificarono la prassi dei pellegrinaggi 'forzati', pena che serviva a espiare peccati minori contro la fede e l'ortodossia, ma anche trasgressioni più gravi, quali il sacrilegio o l'incesto, o peccati che implicavano scandali, come le colpe sessuali del clero, o, ancora, per punire crimini compiuti contro il bene pubblico. TURNER 1997, pp. 15, 246.

³⁰ Per la testimonianza di animali tenuti in prigione v. il caso di Milano illustrato nell'ultimo paragrafo.

³¹ Come nel caso di un cavallo a Bondy nel 1332. PASTOUREAU 2005, p. 34.

³² PERTILE 1873-1887, VI-2, p. 62. Per le sanzioni tramite effigie nel medioevo v. ORTALLI 2015; FREEDBERG 1993; GAMBERINI 2018.

³³ « Se un animale da soma o un qualche altro animale si fosse macchiato di omicidio, ad esclusione di alcune situazioni come ad esempio le competizioni sportive, i parenti della vittima avrebbero dovuto perseguire legalmente l'omicidio commesso dall'animale, il cui cadavere, una volta giudicato e giustiziato, doveva essere gettato fuori dai confini del paese, sorte subita anche dagli esseri inanimati »: PLATONE, pp. 812-813, l. 873e, citato da RAINIS 2011, p. 111.

³⁴ ARISTOTELE, p. 659; SCHIFF BERMAN 1994, p. 293 e sgg.; GIRGEN 2003, p. 105.

ferimento o la morte di un uomo. Il fine era sempre quello di purificare la comunità da un elemento contaminato³⁵.

Rispetto a questa impostazione, un cambiamento fondamentale sarebbe avvenuto sotto i Romani il cui diritto non avrebbe considerato gli animali, e tanto meno le *res* inanimate, responsabili dei loro atti³⁶: non sorprende pertanto che non sia rimasta traccia per quest'epoca nemmeno di processi. Viceversa, il pacchetto composto da condanna, punizione, bando, maledizione si riaffaccia in alcune leggi barbariche³⁷. A partire dall'alto medioevo si trova infatti nuovamente menzione sia di animali domestici portati in giudizio nelle corti criminali e, nel caso in cui ne fosse riconosciuta la colpevolezza, giustiziati, sia di animali selvatici giudicati nocivi per una comunità e puniti quando possibile con la morte, altrimenti con una scomunica e un bando³⁸.

Agiografie altomedievali riportano la pratica di maledire gruppi di animali: nel 666 sant'Agostino ad Avignone maledisse e bruciò uno stormo di cicogne, nel 728 san Pirmino fece espellere rettili velenosi da Reichenau. Ma in questo caso non abbiamo chiara indicazione di un processo³⁹. La testimonianza più antica di un processo, in quel caso portato davanti a un tribunale ecclesiastico, risale invece all'824 quando un gruppo di talpe venne scomunicato in Valle d'Aosta⁴⁰. Sicuramente questa recrudescenza ebbe in buona parte a che fare con il nuovo volto dell'Europa medievale, maggiormente connotato rispetto al passato da un inselvaticamento del paesaggio, nella flora come nella fauna⁴¹. «Paesaggi della paura» (come sono stati efficacemente de-

³⁵ HYDE 1916, p. 699 e sgg.; HYDE 1917, p. 292. Anche presso altri popoli, come quello persiano, si verificavano punizioni di animali colpevoli di violenza contro gli uomini, ma non è attestata l'esistenza di un tribunale.

³⁶ HYDE 2017, pp. 299-302. Il cambiamento avvenuto in epoca romana è molto interessante e probabilmente rappresenta la chiave interpretativa di alcune differenze tra aree geografiche, *in primis* l'Italia. Purtroppo al momento la questione non è stata approfondita: rimandiamo quindi per una visione generale a ONIDA 2012.

³⁷ Trovando anche evoluzioni originali come quella dell'istituto inglese del *deodand*. DU CANGE 1883-1887, III, col. 065c.: «Deodanda appellantur bruta omnia et inanimata, quorum impetu vita hominis tollitur: verbi gratia equus calcitrans, bos cornupeta, trabis aut domus casus vel ruina, navis in flumine fracta, etc. Cum enim lege Mosis bos homicida lapidibus obruendus esset, Anglis placuit, ut eorum pretium in pios usus erogaretur, et Deo donaretur».

³⁸ HYDE 1916, p. 703.

³⁹ GIRGEN 2003, p. 100.

⁴⁰ D'ADDOSIO 1892; EVANS 1906.

⁴¹ Per questa metamorfosi strutturale, non necessariamente negativa, v. GASPARRI 2006; per l'Italia si rimanda a RAO 2015, p. 41 e sgg.

finiti anni fa da Vito Fumagalli) nei quali l'uomo si sentiva circondato da una natura ostile⁴²: i processi contro gli animali diventavano perciò un modo per difendersi e per rivendicare il controllo dell'uomo sulle altre specie animali.

3. Incapaci di intendere e di volere o esseri dotati di ragione?

A partire dal XII secolo la questione cominciò a diventare oggetto di numerose riflessioni in ambito teologico e giuridico. Graziano asseriva che il motivo del processo e della condanna a morte di un animale non dipendeva dal crimine in sé ma dalla volontà di cancellarne la memoria, riallacciandosi così alla tradizione del rito espiatorio⁴³.

Tommaso d'Aquino nella sua *Summa* giustificava processi penali e punizioni corporali contro gli animali riconoscendo la possibilità di un'incarnazione diabolica, sulla base del fatto che il Vecchio testamento menzionava spesso questa identificazione Satana-animali⁴⁴. Non solo: il filosofo domenicano attribuiva agli umani il diritto di servirsi degli animali a proprio piacimento in quanto dono di Dio⁴⁵. Non riconosceva invece l'utilità di procedere con scomuniche e maledizioni contro di loro in quanto esseri irrazionali⁴⁶, divenendo in questo l'*auctoritas* di riferimento per i giuristi successivi⁴⁷.

Il dibattito si amplificò nei secoli a venire, incentrandosi a questo punto non solo sulla liceità, ma anche sul senso e sulla convenienza, di punire creature prive di ragione e dunque non in grado di intendere⁴⁸. Non tutti i canonisti infatti erano d'accordo. Il diritto della Chiesa di punire presupponeva un contratto fra Dio e le

⁴² FUMAGALLI 1994; ORTALLI 1983; DELORT - WALTER 2002.

⁴³ GRATIANUS, *Secunda pars*, Causa 15, questio I. « Unde etiam de brutis animalibus eadem ratio ab Augustino in eodem libro redditur, quare sua facta eis non imputentur: Animalia, inquit, enim seculi presentis cursum aut ornatum secundum creatoris incomprehensibilem uoluntatem peragunt, que de suis factis nullam rationem redditura sunt, quia rationabilia non sunt. Numquid enim de bubus cura est Deo? Homines uero, quia rationales sunt facti, et de se, et de omnibus rebus, quas in usum uitæ presentis acceperunt, rationem redditori sunt Deo et pro suorum actuum qualitate recipient aut penam aut gloriam. Sacrae tamen legis auctoritate animalia iubentur interfici, non propter conscientiam peccati, sed quia refricant memoriam facti. Unde Augustinus super Leuiticum ».

⁴⁴ HYDE 1917, p. 295.

⁴⁵ Tommaso d'Aquino, *Summa contra Gentiles*, citato da LEGGE - BROOMAN 1997, p. 8.

⁴⁶ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, citato da RAINIS 2016, p. 240.

⁴⁷ Anche Alessandro di Hales aveva sostenuto una posizione simile ma in maniera meno completa. RAINIS 2016, p. 241.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 240.

creature a lui soggette: dal momento che, però, non era certo che gli animali avessero l'uso della ragione, ne conseguivano i dubbi sulla loro persecuzione legale.

La medesima disparità di interpretazioni si ritrova nella civilistica, contrapponendosi le posizioni critiche sull'utilità di procedere penalmente contro gli animali rei sulla base del principio della loro incapacità di distinguere il bene dal male (Philippe de Beaumanoir, XIII sec.; Jean Boutiller XIV sec.), a quelle possibiliste che, pur riconoscendo l'irrazionalità animale, ritenevano essenziale sottoporre la bestia a processo rifacendosi all'autorità delle Sacre scritture (Guy Pape, XV sec.)⁴⁹.

Per quanto concerne la normativa, si possono addurre due esempi significativi di questa diversità di approcci. Il primo è tratto da una fonte classica del diritto tedesco, il *Sachsenspiegel* («Specchio sassone»), opera duecentesca del giurista Eike von Repgow, che mise in forma scritta le consuetudini relative al diritto territoriale (*Landrecht*) e al diritto feudale (*Lehnrecht*)⁵⁰. Il terzo libro del *Landrecht*, che fra il resto disciplinava questioni di pertinenza penale, si inaugura con la rubrica dal titolo *Quando una donna o una ragazza viene stuprata*, nella quale si legge: «Per nessun delitto si deve distruggere un edificio in un villaggio, a meno che al suo interno non venga stuprata una ragazza o donna o che essa sia stata condotta lì dopo lo stupro». E poi: «si deve tagliare il capo a tutti gli esseri viventi presenti alla violenza carnale»⁵¹. Come illustra una miniatura dipinta a fianco della rubrica rappresentante un gallo che viene decapitato e, ai piedi del giustiziere, un cane che già aveva subito la stessa fine, la norma riguardava anche gli animali che si trovavano nella casa dove era stato compiuto il crimine, come punizione per non aver fatto rumore onde chiamare il vicinato in soccorso⁵².

Il secondo esempio si riferisce a una rubrica degli statuti municipali di Lodi del 1390⁵³: l'affermazione della non punibilità corporale dei minori di quattordici anni

⁴⁹ RAINIS 2011, p. 111 e sgg.

⁵⁰ Il testo, che risente della cultura ecclesiastica dell'autore, rientra nelle registrazioni del diritto che si moltiplicarono nell'Europa successivamente alla lotta per le investiture. È basato fondamentalmente sul diritto germanico pur con influenze del diritto romano e di quello canonico. DILCHER 1991, p. 65.

⁵¹ EIKE VON REPGOW, *Landrecht*, III, rubrica 1, § 1, p. 160: «Wenn Frauen oder Mädchen vergewaltigt werden. Wegen keinerlei Verbrechen soll man Gebäude im Dorf niederlegen, es se denn, dass ein Mädchen oder eine Frau darin vergewaltigt oder vergewaltigt dorthin gebracht worden ist. Allen Lebewesen, die bei der Vergewaltigung zugegen waren, denen soll man den Kopf abschlagen».

⁵² La miniatura alla quale faccio riferimento si trova nel manoscritto di Heidelberg, uno dei quattro, tutti miniati e risalenti al XIV secolo, che ci hanno trasmesso l'opera di Eike.

⁵³ Rubrica 590, «Quod minor annis quatuordecim comitens malefitium non puniatur corporaliter», *Statuta et ordinamenta civitatis Laude*, trascritti e analizzati in GOBBI 2012-2013.

per fatti di sangue e altri delitti si basa sul fatto che «*furiosus et infans non sunt capaces delicti sicut nec animalia bruta et ideo factum ab eis sit impune quia est factum sine dolo vel culpa*». Gli animali sono così esseri incapaci di intendere e di volere al pari dei folli e dei bambini nella fase della prima infanzia⁵⁴.

Intendiamoci. Non si trattava di una tutela legale necessariamente positiva. L'animalità era considerata il contrario dell'umanità: in un percorso che parte dalla cultura religiosa (san Paolo e sant'Agostino) e approda a quella laica dei notai e dei funzionari comunali (sommamente rappresentata dai due giudici Albertano da Brescia e Alberto da Gandino), venivano ritenuti 'non umani', crudeli e feroci, quegli individui indifferenti alle convinzioni morali e religiose o comunque incapaci di comprendere la verità e le regole civiche della socialità e della legalità⁵⁵. Già nelle cosiddette *Decretali pseudo-isidoriane*, codificazione giuridica del IX secolo, si elenca un ampio numero di persone definibili come *infames* e pertanto escluse dalla pienezza dei diritti che oggi definiremmo 'civili': autori di reati contro la proprietà e la persona, devianti religiosi e politici, adulteri e altri colpevoli di peccati e crimini contro la moralità «*vel qui non sunt integri corpore aut sanam non habent mentem vel intellectum ... aut furiosi manifestantur*»⁵⁶. La chiave di giudizio era l'inaffidabilità giuridica. Punire gli animali era dunque possibile se questi venivano equiparati a esseri incapaci di ragionare e di capire in modo corretto e pertanto privi, fra il resto, della possibilità di testimoniare in tribunale?

Quand'anche invece si riconoscevano i diritti legali degli animali, il fatto che durante il processo essi avessero diritto a un avvocato difensore non deve ingannare: faceva parte più di un cerimoniale che di una tutela. Come è stato scritto da ricercatori interessati a guardare al fenomeno dal punto di vista della tutela dei diritti degli animali «*legal 'rights' for animals can be used for human purposes that have little to do with the interests of the animals*»⁵⁷.

La criminalizzazione degli animali è stata oggetto di diverse interpretazioni. Spesso gli animali non venivano giustiziati subito, ma come nel caso di uomini e donne condannati a morte potevano attendere mesi ed anni prima di salire al patibolo⁵⁸. Dal momento che però vi sarebbero stati modi meno costosi per custodire

⁵⁴ Precedente alla cosiddetta puerizia, e dunque fra la nascita e i sette anni circa. GAZZINI 2003.

⁵⁵ TODESCHINI 2007, pp. 15 e sgg.

⁵⁶ PSEUDO-STEFANO I 1863, p. 182; TODESCHINI 2007, p. 48 e sgg.

⁵⁷ SYKES 2011, p. 273.

⁵⁸ GAZZINI 2017.

l'animale prima della sua soppressione, la ragione del suo imprigionamento deve risiedere altrove.

Secondo alcuni, bisogna rifarsi alla filosofica distinzione tra specie domestiche e specie selvatiche: facendo parte della comunità, l'animale domestico autore di azioni cruente non avrebbe dovuto venire immediatamente soppresso, ma sarebbe stato sottoposto a un processo legale applicando le medesime procedure giudiziarie che regolavano e ordinavano la società umana⁵⁹. Secondo altri, la permanenza in prigione era ritenuta dagli ufficiali giudiziari come un passaggio fondamentale della procedura legale tale da garantire legittimità all'azione punitiva. L'imprigionamento dunque aveva di per sé un valore criminalizzante, per uomini e animali⁶⁰. Secondo altri ancora, infine, i processi contro gli animali, ma anche la loro presenza in carcere, vanno senz'altro ricondotti al crescente attivismo giudiziale che si verificò nel basso medioevo⁶¹. L'importante non era tanto che il procedimento funzionasse, ma piuttosto dimostrare che le autorità erano attente nel far rispettare la legge e nel garantire l'ordine della società⁶². Nel momento in cui le azioni degli animali contro gli uomini erano viste non solo come fonte di pericolo materiale ma anche come minaccia per la tenuta morale e religiosa della comunità, una semplice punizione non sarebbe stata sufficiente per porre rimedio alle trasgressioni da loro compiute: era necessario ricorrere a rituali che assolvessero il bisogno umano di ristabilire il proprio controllo cognitivo e gerarchico⁶³.

4. *La diffusione del fenomeno in Italia: una questione aperta*

In Italia il fenomeno non ebbe la diffusione registrata Oltralpe⁶⁴. Per quanto riguarda le procedure penali contro gli animali domestici, allo stato attuale delle ri-

⁵⁹ RAINIS 2011.

⁶⁰ MACGREGOR 2019, p. 10.

⁶¹ COHEN 1986.

⁶² DINZELBACHER 2002, p. 406.

⁶³ GIRGEN 2003, p. 121.

⁶⁴ Due liste di processi, sia civili sia penali, compilate più di un secolo fa – ma ancora punti di riferimento in quanto le uniche sinora redatte in maniera sistematica – mettono in evidenza un progressivo aumento dei casi a decorrere dal IX secolo con decisiva impennata a partire dal Trecento, aumentando fino a una sessantina di casi nel Cinquecento che andarono progressivamente a ridursi fino ai nove casi ottocenteschi. Nel corso di successive indagini sarebbero emersi altri casi, ma non in numero tale da mutare il quadro generale che vede nettamente prevalere la Francia come territorio di elezione di queste pratiche dove tra l'altro vi furono località che conobbero più di un episodio, a testimonianza di un radi-

cerche abbiamo reperito solo un paio di menzioni: la prima nella novellistica toscana tardomedievale dove si racconta della condanna a morte di un cane reo di complicità in un furto⁶⁵; la seconda in una raccolta giurisprudenziale cinquecentesca, in cui si fa cenno a *inquisitiones et processus* tenutisi sia nel Regno di Napoli sia altrove contro *bestiae et animalia bruta* già in tempi più antichi⁶⁶. Per quanto riguarda invece i cosiddetti processi civili che colpivano gli animali selvatici, il numero di attestazioni è maggiore e più o meno in linea con le altre nazioni. Ma più che la quantità, appare significativa soprattutto l'ampiezza geografica di attestazione del fenomeno: in Valle d'Aosta, nel Lazio, in Lombardia, in Alto Adige, in Campania, in Abruzzo. Non assimilabili, anche se meritevoli di menzione, risultano invece episodi toscani ed emiliani di impiccagione di asini durante gli assedi, a scherno degli assediati, e di lupi che avessero osato violare gli spazi della cinta muraria urbana⁶⁷.

La storiografia sinora non si è interrogata sulle ragioni di questa discrepanza tra la situazione italiana e quella degli altri territori europei dal punto di vista dei procedimenti penali, e invece sull'allineamento sostanziale nell'ambito dei processi che vedevano coinvolte le autorità religiose. Si tratta tuttavia di una differenza vistosa che vale la pena approfondire. È molto probabile che la causa sia da individuare nella diversa cultura giuridica delle aree indicate. Questo non stupisce. Se i territori coincidenti con l'antico Impero carolingio avevano conosciuto un intenso processo di evangelizzazione e di omogeneizzazione religiosa, lo stesso non può dirsi dei diritti europei che, per quanto riuniti sotto il cappello dello *ius generalis*, avrebbero portato a lungo traccia delle diverse origini nazionali⁶⁸.

È ad esempio significativo che, a differenza degli ambienti civilistici d'Oltralpe, in Italia non emergano discussioni in proposito. Non ne porta ad esempio traccia il *Tractatus de maleficiis* di Alberto da Gandino (fine XIII-primi XIV sec.) che è stato definito « il primo monumento processual-penalistico prodotto dalla scienza giuridica di ambiente italiano »⁶⁹. Nella rubrica « Qui accusari possunt et qui non » si parla di *masculi* e di *femine*, di *vivi et non mortui*, di *puberes* e *impuberes*, ma non di

camento particolarmente forte in determinate aree. D'ADDOSIO 1892, pp. 359-364; EVANS 1906, pp. 313-319. Il primo elenco arriva a comprendere il XVII secolo, mentre il secondo si spinge fino al XIX.

⁶⁵ V. nota 75.

⁶⁶ VIVIO, liber I, decisio LXVIII, 5, p. 125.

⁶⁷ ZORZI 1994, pp. 400-401.

⁶⁸ PADOA SCHIOPPA 2003.

⁶⁹ QUAGLIONI 1999a; QUAGLIONI 1999b.

*animalia*⁷⁰. Nella rubrica «De multis questionibus maleficiorum provenientibus a statutis» si pone tuttavia una questione interessante⁷¹. In uno statuto – ipotizza il giurista – viene prevista una pena di 10 soldi per gli animali che procurano danni e viene vietato alle navi di portarsi in luoghi proibiti; il podestà ha quindi condannato un animale o una nave della pena contenuta nello statuto. Si domanda quindi se tale condanna possa ritenersi valida. Seguendo il metodo di indagine e discussione formatosi nella scolastica⁷² Alberto risponde elencando anzitutto le obiezioni. «La risposta è no, perché navi e animali sono cose inanimate e dunque la sentenza non ha valore, dal momento che le cose non sono in grado di delinquere». Dopo di che però il giurista passa alla soluzione da lui ritenuta più valida: sebbene l'opinione comune sia quella che ritiene gli animali non condannabili per qualcosa da loro commesso perché – in quanto 'cose inanimate' – non delinquono, Alberto da Gandino condivide la scelta del podestà. Riconosce tuttavia che possano insorgere delle obiezioni cui cerca di trovare una soluzione pragmatica: da tempo infatti «al martellante e sempre più approfondito lavoro esegetico della dottrina si accompagna[va] una presa di coscienza sempre più netta del problema delle situazioni reali e delle possibili soluzioni»⁷³.

L'assenza di procedimenti giudiziari di questo genere nei territori italiani parrebbe quindi dipendere da questa diversa tradizione giuridica anche se il condizionale è d'obbligo perché al momento è difficile sbilanciarsi in quanto netta è la sensazione che sfuggano le dimensioni effettive del fenomeno. Solo a partire dal Duecento, infatti, evolsero le pratiche di scritturazione dei processi penali che portarono alla costituzione di archivi giudiziari⁷⁴. Il rinvenire menzione di fatti di questo genere nella

⁷⁰ ALBERTO DA GANDINO, p. 18.

⁷¹ ALBERTO DA GANDINO, p. 404, n. 8: «Item pone contineri in statuto, quod nulla bestia det damnum pena X solidorum, vel quod naves ad locum non vadant prohibitum; nunc potestas condemnavit bestiam unam vel navim in pena statuto contenta. Queritur, an valeat talis condemnatio? Videtur, quod non, quia navis et bestie sunt res inanimate, que condemnate sunt, ergo sententia valere non debet, quia res non delinquent, ut in aut. de mandatis principum § oportet, et alibi dicit lex, quod ea, que sensu carent, iniuriam facere non dicuntur, ut ff. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur l. I. § I. Dic tamen contra, scilicet, quod sententia valeat, quia video, quod hic fit fundo et non persone aduacatio, ut ff. finium regundorum l. III. § si alter, et satis est condemnata persona, cuius est navis vel bestia, per talem sententiam, et facit ad predicta ff. de negotiis gestis l. qui aliena § fin. Item si condemnatio non valerit, iam verbis et non rebus etc., ut C. de usuris l. fin. Et C. communia de legatis l. I in fine, et pro hac solutione facit, quod notat Accursius ff. de operis novi nuntiatione l. fin. In glosa, que incipit: 'sed rei' etc. ».

⁷² LE GOFF 1984, pp. 93-97.

⁷³ GROSSI 1992, p. 35, nota 35.

⁷⁴ Si vedano i contributi a *Documentazione degli organi giudiziari* 2012.

novellistica italiana fa però pensare che fossero diffusi anche da noi. Il lucchese Giovanni Sercambi narra ad esempio delle vicende di tale Zaccheo che alla professione di venditore di balestre univa l'attività di scassinatore: egli agiva con la complicità di un cane da lui appositamente addestrato a segnalare al padrone, intento a rubare, l'arrivo di estranei. Scoperti, furono impiccati entrambi⁷⁵.

Primi sondaggi negli statuti cittadini di area padana fanno inoltre emergere riferimenti a pene da comminarsi per danni causati da animali soprattutto domestici, come cavalli, buoi, porci, pecore, cani: questi danni avrebbero dovuto essere risarciti tramite pena pecuniaria inflitta ai loro proprietari, o in caso di indisponibilità di questi (perché assenti o poveri) tramite la consegna al danneggiato dell'animale stesso, su cui avrebbe potuto eventualmente vendicarsi, abbattendolo. Gli statuti cittadini riprendono disposizioni che compaiono anche nelle prime codificazioni barbariche⁷⁶, e non divergono nella sostanza dall'*Actio de pauperie* disciplinata dal diritto romano⁷⁷. Gli statuti di Milano del 1396 prevedono inoltre la presenza in carcere, accanto a uomini e donne, di bestie di grosse e piccole dimensioni: bovini, equini, caprini, suini⁷⁸. Le fonti milanesi non recano traccia di processi istituiti contro ani-

⁷⁵ SERCAMBI 1972, I, XXI novella, pp. 106-108.

⁷⁶ D'ADDOSIO 1892.

⁷⁷ ARANGIO-RUIZ 1938.

⁷⁸ *Statuta iurisdictionum Mediolani*, rubrica 195: « De satisfactione superstitum carcerum et eorum offitio. Qui superstites habeant pro sua custodia secundum infradictum modum, videlicet pro custodia cuiuslibet carcerati pro introitu, stallatico, luminerio et lecto denarios sex tertiorum pro quolibet die et nocte et non ultra, et pro bogiis ponendis et trahendis possint haberi a quolibet carcerato denarios duodecim tertiorum et non ultra, et pro stallatico cuiuslibet bestie denarios quatuor pro qualibet vice in die et nocte; et quilibet cuius fuerint dicte bestie, possit emere et habere cibum et potum sui et bestiarum suarum undecumque voluerit ad sui voluntatem; et ea occasione non possint dicti custodes eos in aliquo molestare; et si contrafecerint, teneantur dominus potestas condemnare contrafatientem in libris centum tertiorum qualibet vice qua contrafecerit, et ad restituendum carcerato et illi, cuius forent bestie, quicquid ei ablatum fuerit contra predicta in quadruplum». *Ibidem*, rubrica 205: «De remuneratione hospitem seu superstitum carcerum pro bestiis derobatis, contestatis vel in depositum positus. Hospites seu superstites tenentes per tempora bestias derobatas, contestatas vel in depositum positas habere possint et consequi ut infra et non ultra, sub pena soldorum decem tertiorum pro quolibet imperiali, quem plus acceperint; videlicet pro qualibet bestia grossa pro stallatico, pastura feni, quod sit ad minus librarum decem feni, et pro servitio et abeveratura quolibet die et nocte simul imperiales quindecim, et si fuerint equus, imperiales decem octo; et quod non debent dare granum seu rationare non possint pro dato, nisi petitum fuerit; et pro qualibet bestia minuta imperiales tres et non ultra sub predicta pena, et teneantur ipsi hospites pro illo pretio eas bestias, si eas recipere voluerint ad hospitandum, bene pascere, stabiare et servire suis expensis; et pro aliquo agno, vitulo vel equo de lacte nihil debeat exigi pro pastura sub dicta pena ».

mali ritenuti colpevoli di reato⁷⁹: le citate rubriche statutarie parlano d'altronde di bestie poste in custodia perché «rubate, contestate o semplicemente affidate in deposito» dagli stessi prigionieri.

Due quindi appaiono le piste prioritarie da seguire. Anzitutto quella volta a reperire altre testimonianze di animali condannati o rinchiusi in carcere. Bisognerà pertanto procedere a un'analisi sistematica degli statuti municipali, e rivolgersi agli archivi giudiziari i quali, però, sono notoriamente caratterizzati da un'estrema variabilità tipologica e contenutistica⁸⁰. La casistica rinvenuta permetterà di delineare meglio i contorni del fenomeno. Fatto ciò, non si potrà prescindere da un'analisi più profonda della materia presso il diritto romano per verificare l'ipotesi, già avanzata in questa sede, del peso delle differenti tradizioni giuridiche 'nazionali' sull'evoluzione del fenomeno in epoca medievale. Inoltre, andrebbe approfondita, a partire dai profili civilistici, l'*Actio de pauperie*, seguendo gli sviluppi dottrinali e statutari che su di essa poggiarono fino a giungere, peraltro in tempi assai recenti, al superamento (salvo casi limite) della soppressione di un animale, pur anche in caso di aggressione posta in essere dal medesimo⁸¹.

Tutto questo nell'ottica di arricchire in maniera interpretativa e non solo descrittiva le nostre conoscenze su un fenomeno che si inserisce a pieno titolo nel vasto e articolato quadro delle relazioni tra animali e uomini nel medioevo anche italiano. E nel desiderio di evitare quello che Pastoureau definisce «il maggior pericolo che minaccia lo storico che lavori sui rapporti tra l'uomo e il mondo animale nelle società antiche: l'anacronismo»⁸².

⁷⁹ Si veda ad esempio la pubblicazione del *Liber sententiarum*.

⁸⁰ *Documentazione degli organi giudiziari* 2012.

⁸¹ Oggi, in Italia, molto inoltre dipende dall'appartenenza dell'animale a specie protette (su cui vaglia l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) o a specie 'comuni', selvatiche come domestiche (di responsabilità di Comuni, Province, Regioni). Ringrazio Cecilia Natalini per questo stimolante suggerimento.

⁸² PASTOUREAU 2005, p. 39.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERTO DA GANDINO = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, I, *Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des dreizehnten Jahrhunderts nebst diplomatischer Einleitung*, Berlin 1907; II, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926 (rist. 1978-1981).
- VON AMIRA 1891 = K. VON AMIRA, *Thierstrafen und Thierprocesse*, Innsbruck 1891.
- ARANGIO-RUIZ 1938 = V. ARANGIO-RUIZ 1938, *Pauperies*, in *Enciclopedia Italiana*, I appendice, p. 922.
- ARISTOTELE = ARISTOTELE, *Opere*, IV, *Costituzione degli ateniesi*, Roma-Bari 1973.
- DU CANGE 1883-1887 = C. DU CANGE DU FRESNE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, I-X, Niort 1883-1887.
- COHEN 1986 = E. COHEN, *Law, Folklore and Animal Lore*, in « Past and Present », 110 (1986), pp. 6-37.
- CRANE 2015 = S. CRANE, *Medieval Animal Studies: Dogs at work*, in *Oxford Handbooks Online*, Oxford 2015, < https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935338.001.0001/oxfordhb-b-9780199935338-e-103#ref_oxfordhb-9780199935338-e-103-note-16 >.
- Cruel and Unusual* = *Cruel and Unusual: A Podcast on Punishment* < <http://punishmentpodcast.blogspot.com/2013/05/animal-trials-and-punishments-w-katie.html> >.
- D'ADDOSIO 1892 = C. D'ADDOSIO, *Bestie delinquenti*, Napoli 1892 (rist. anast. Bologna 2012).
- DELORT 1987 = R. DELORT, *L'uomo e gli animali dall'età della pietra a oggi*, Roma-Bari 1987.
- DELORT - WALTER 2002 = R. DELORT - F. WALTER, *Storia dell'ambiente europeo*, Bari 2002.
- DILCHER 1991 = G. DILCHER, *Diritto territoriale, diritto cittadino e diritto dello Stato principesco*, in *Statuti città territori in Italia e in Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 63-67.
- DINZELBACHER 2002 = P. DINZELBACHER, *Animal Trials: A Multidisciplinary Approach*, in « The Journal of Interdisciplinary History », 32 (2002), pp. 405-421.
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109).
- EIKE VON REPGOW = EIKE VON REPGOW, *Der Sachsenspiegel*, Zürich 1984.
- EVANS 1906 = E.P. EVANS, *The criminal prosecution and capital punishment of animals*, New York 1906 (trad. it. Roma 1989).
- FILKENSTEIN 1981 = J.J. FILKENSTEIN, *The Ox That Gored*, in « Transactions of the American Philosophical Society », 71 (1981), pp. 1-89.
- FRANCIONE 1997 = G. FRANCIONE, *Processo agli animali. Il bestiario del giudice*, Roma 1997.
- FREEDBERG 1993 = D. FREEDBERG, *Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico*, Torino 1993.
- FUMAGALLI 1994 = V. FUMAGALLI, *Paesaggi della paura. Vita e natura nel medioevo*, Bologna 1994.
- GAMBERINI 2018 = A. GAMBERINI, « Eum pictum portabat ». *Pittura infamante e tradizioni militari alla fine del medioevo*, in « Quaderni storici », LIII (2018), pp. 635-652.

- GASPARRI 2006 = S. GASPARRI, *Tardoantico e altomedioevo: metodologie di ricerca e modelli interpretativi*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, 8. *Medioevo (secoli V-XV). Popoli, poteri, dinamiche*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2006, pp. 27-61.
- GAZZINI 2003 = M. GAZZINI, *Confraternite e giovani a Milano nel Quattrocento*, in « Rivista di Storia della Chiesa in Italia », LVII (2003), pp. 65-84.
- GAZZINI 2017 = M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze 2017 (Reti medievali E-Book 30).
- GIRGEN 2003 = J. GIRGEN, *The historical and contemporary prosecution and punishment of animals*, in « Animal Law Review », 9 (2003), pp. 97-133.
- GOBBI 2012-2013 = C. GOBBI, *Gli statuti di Lodi del 1390*, Tesi di laurea, rel. A. RIZZI, a.a. 2012-2013.
- GRATIANUS = GRATIANUS, *Decretum*, in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. FRIEDBERG, Leipzig 1879.
- GROH - KEMPE - MAUELSHAGEN 2003 = D. GROH - M. KEMPE - F. MAUELSHAGEN, *Einleitung. Naturkatastrophen – wahrgenommen, gedeutet, dargestellt, in Naturkatastrophen. Beiträge zu ihrer Duetung, Wahrnehmung und Darstellung in Text und Bild von der Antike bis ins 20. Jahrhundert*, Tübingen 2003, pp. 11-33.
- GROSSI 1992 = P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.
- GUAZZALOCA 2019 = G. GUAZZALOCA, *Primo non maltrattare. Storia della protezione degli animali in Italia*, Roma-Bari 2019.
- HYDE 1916 = W.W. HYDE, *The Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless Things in the Middle Ages and Modern Times*, in « University of Pennsylvania Law Review and American Law Register », 64 (1916), pp. 696-730.
- HYDE 1917 = W.W. HYDE, *The Prosecution of Lifeless Things and Animals in Greek Law. Part II*, in « The American Journal of Philology », 38 (1917), pp. 285-303.
- KREINER 2020 = J. KREINER, *Legions of Pigs in the Early Medieval West*, Yale 2020.
- LEGGE - BROOMAN 1997 = D. LEGGE - S. BROOMAN, *Law Relating to Animals*, London 1997.
- LE GOFF 1984 = J. LE GOFF, *Gli intellettuali nel medioevo*, Milano 1984.
- Liber sententiarum = Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- MACGREGOR 2019 = L.B. MACGREGOR, *Criminalising Animals in Medieval France: Insights from Records of Executions*, in « Open Library of Humanities », 5:15 (2019) pp. 1-20.
- MARCHESINI 2015 = R. MARCHESINI, *Animal Studies*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma 2015 edizione digitale http://www.treccani.it/enciclopedia/animal-studies_%28Enciclopedia-Italiana%29/.
- MAZZANTI 2019 = G. MAZZANTI, *Qui cum iumento et pecore coierit, morte moriatur: pecus quoque occidite (Lev 20, 15). Il reato di bestialità e la pena di morte per gli animali nella riflessione giuridica di età moderna*, in « Historia et ius », 16 (2019), pp. 1-27.
- MÉNABRÉA 1846 = L. MÉNABRÉA, *De L'Origine de la Forme et de l'Esprit des Jugements rendus au Moyen-Age contre les Animaux*, Chambéry 1846.
- ONIDA 2012 = P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino 2012.

- ORTALLI 1983 = G. ORTALLI, *Gli animali nella vita quotidiana nell'Alto Medioevo. Termini di un rapporto*, in *L'uomo di fronte al mondo animale nell'alto medioevo*. Atti del Convegno, Spoleto 7-13 aprile 1983, Spoleto 1985, II, pp. 1389-1444.
- ORTALLI 2015 = G. ORTALLI, *La pittura infamante (secoli XIII-XVI)*, Roma 2015.
- PADOA SCHIOPPA 2003 = A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.
- PANSA 1924-1927 = G. PANSA, *Processi d'animali e avanzi di essi in Abruzzo*, in « Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti », VI (1891), pp. 193-206; anche in ID., *Miti, leggende e superstizioni d'Abruzzo*, Sulmona 1924-27, I, pp. 225-249.
- PASTOUREAU 2005 = M. PASTOUREAU, *I processi agli animali. Una giustizia esemplare?*, in ID., *Medioevo simbolico*, Roma-Bari 2005, pp. 21-39.
- PERTILE 1885-1886 = A. PERTILE, *Gli animali in giudizio*, in « Atti dell'Istituto Reale veneto », s. VI, IV (1885-1886), pp. 135-153.
- PERTILE 1873-1887 = A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Padova 1873-1887.
- PLATONE = PLATONE, *Le Leggi*, trad. F. FERRARI - S. POLI, Milano 2005.
- PROSPERI 2007 = A. PROSPERI, *Il volto della Gorgone. Studi e ricerche sul senso della morte e sulla disciplina delle sepolture tra medioevo ed età moderna*, in *La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima Età moderna*, a cura di F. SALVESTRINI - G.M. VARANINI - A. ZANGARINI, Firenze 2007, pp. 3-32.
- PSEUDO-STEFANO I = PSEUDO-STEFANO I, *Epistula decretalis Stephani papae Hilario episcopo directa*, in *Decretales pseudoisidorianae et Capitula Angilramni*, ed. P. HINSCHIUS, Leipzig 1863.
- QUAGLIONI 1999 = D. QUAGLIONI, *Alberto da Gandino e le origini della trattatistica penale*, in « Materiali per una storia della cultura giuridica », XXIX/1 (1999), pp. 49-63.
- QUAGLIONI 1999b = D. QUAGLIONI, *Gandino, Alberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LII, Roma 1999, pp. 147-152.
- RAO 2015 = R. RAO, *I paesaggi dell'Italia medievale*, Roma 2015.
- RAINIS 2011 = G. RAINIS, « Proceder comme justice et raison le desiroit et requiroit ». *I processi contro gli animali nella Francia del tardo medioevo: il caso del maiale tra XIV e XVI secolo*, in « I quaderni del ramo d'oro on-line », 4 (2011), pp. 100-120.
- RAINIS 2016 = G. RAINIS, *I processi 'civili' agli animali fra prassi e dottrine (XIII-XVI secolo)*, in « Società e Storia », 152 (2016), pp. 229-253.
- SABATINI 2014 = G. SABATINI, *Pansa, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXX, Roma 2014, pp. 831-834.
- SCHENK 2010 = G.J. SCHENK, *Dis-astri. Modelli interpretativi delle calamità naturali dal Medioevo al Rinascimento*, in *Calamità ambientali nel tardo Medioevo europeo: realtà, percezioni, reazioni*. Atti del convegno, San Miniato 31 maggio - 2 giugno 2008, a cura di M. MATHEUS - G. PICCINNI - G. PINTO - G.M. VARANINI, Firenze 2010, pp. 23-75.
- SCHIFF BERMAN 1994 = P. SCHIFF BERMAN, *Rats, Pigs, and Statues on Trial: The Creation of Cultural Narratives in the Prosecution of Animals and Inanimate Objects*, in « New York University Law Review », 69 (1994), pp. 288-326.
- SERCAMBI = G. SERCAMBI, *Novelle*, a cura di G. SINICROPI, Roma-Bari 1972.

- Statuta iurisdictionum Mediolani = Statuta iurisdictionum Mediolani*, edidit A. CERUTI, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVI), coll. 976-1086.
- Statuta et ordinamenta civitatis Laude = Statuta et ordinamenta civitatis Laude*, Mediolani, impressum in officina libraria Gotardi Pontici, 1537-1538.
- SYKES 2011 = K. SYKES, *Human drama, Animal Trials: What the Medieval Animal Trials can Teach us about Justice for Animals*, in « *Animal Law Review* », 17 (2011), pp. 273-311.
- TODESCHINI 200 = G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal medioevo all'età moderna*, Bologna 2007.
- Tractatus secundus Exorcismorum = Tractatus secundus Exorcismorum seu Adiurationum Doctoris Foelicis Malleoli*, in J. SPRENGER - H. INSISTOR KRAMER, *Malleus Malleficarum*, Lugduni 1595, pp. 289-306.
- TURNER 1997 = V. ed E. TURNER, *Il pellegrinaggio*, Lecce 1997.
- VIVIO = F. VIVIO, *Decisiones Regni Neapolitani*, Venetiis, ex officina Damiani Zenari, 1592.
- ZORZI 1994 = A. ZORZI, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Atti del convegno, Trieste 2-5 marzo 1993, a cura di P. CAMMAROSANO, Roma 1994 (Collection de l'École Française de Rome, 201), pp. 395-425.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Per un lungo tratto della storia occidentale, animali e oggetti inanimati sono stati oggetto di giudizio nel momento in cui fossero risultati portatori di un danno a uomini o comunità. Il fenomeno ha conosciuto la sua maggiore intensità tra i secoli XIV e XVII. La storiografia ottocentesca ha distinto tra processi penali e processi civili (discussi però in un tribunale ecclesiastico), a seconda che venissero allestiti contro singoli animali, solitamente domestici, che avessero commesso un reato contro le persone, oppure contro branchi, stormi, sciame di animali selvatici che avessero provocato guasti a coltivazioni e ad altre attività umane, o a beni, pubblici e privati, o che fossero ritenuti colpevoli della trasmissione di epidemie, epizootie, epifitite. Si tratta di fenomeno giuridico e sociale molto studiato fuori d'Italia. Mancano invece interventi sul contesto specificamente italiano. Il contributo muove da questa considerazione e procede indicando differenze tra il contesto italiano in confronto al resto dell'Europa medievale.

Parole significative: animali, crimini, processi, punizioni, anatemi

For a long stretch of Western history, animals and inanimate objects have been the object of judgement when they have been found to cause harm to people or communities. The phenomenon experienced its greatest intensity between the 14th and 17th centuries. 19th century scholars distinguished between criminal and civil trials (the last discussed in an ecclesiastical court, however), depending on whether they were set up against individual animals, usually domestic animals, who had committed a crime against people, or against herds, flocks, swarms of wild animals that had caused damage to crops and other human activities, or to public and private property, or who were found guilty of the transmis-

sion of epidemics, epizootics, epiphytes. This is a legal and social phenomenon that has been widely studied outside Italy. On the other hand, there is no intervention on the specifically Italian context. The contribution moves from this consideration and proceeds by indicating differences between the Italian context and the rest of medieval Europe.

Keywords: Animals, Crimes, Trials, Punishment, Anathema.

I N D I C E

	pag.	
<i>Presentazione</i>	5	
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	»	7
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	»	33
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	»	61
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	»	83
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	»	107
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	»	127
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	»	177
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	»	205
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	»	239
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	»	265
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	»	285
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	»	327
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	»	357
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarum potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	»	373

NOTARIORUM ITINERA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

finito di stampare febbraio 2021
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)